# COME ARRIVARE ALLA PENSIONE

- riscatto
- ricongiunzione
- totalizzazione
- cumulo

Torino, 24 GENNAIO 2024

Dott.ssa Luisella Fontanella
Delegata CNPADC Ordine di Torino

SLIDE 2

# IL DECESSO DEL PROFESSIONISTA

- **STRUMENTI PER RAGGIUNGERE LA PENSIONE**
- **riscatto**
- **ricongiunzione**
- **totalizzazione**
- **cumulo**

Dott.ssa Luisella Fontanella
Delegata CNPADC Ordine di Torino

# Quali contribuzioni possono «farmi arrivare prima» alla pensione?

# L'ISTITUTO DEL RISCATTO

**È consentito riscattare**

il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;

il periodo del servizio civile volontario;

il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.

**Il riscatto può essere richiesto**

dagli iscritti alla Cassa non pensionati e dai titolari di pensione di invalidità;

dagli aventi titolo alla pensione indiretta qualora il de cuius non si sia avvalso della facoltà di riscatto.

**Non sono riscattabili**

i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri enti previdenziali;

i periodi già coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali;

il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.

# L'ISTITUTO DEL RISCATTO

## L'onere del riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale

Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- unica soluzione;
- numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 24 rate mensili) **CON** la maggiorazione degli interessi di dilazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

Mancato pagamento integrale dell'onere reddituale:

A coloro che non completano il pagamento di tutte le rate entro il termine prescelto, la Cassa invia una richiesta di versamento delle rate omesse da effettuare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di mancato versamento la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori ed alla restituzione delle somme versate senza la corresponsione di interessi.

# L'ISTITUTO DEL RISCATTO

## L'onere del riscatto determinato con il metodo di calcolo contributivo

Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- unica soluzione;
- numero di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 rate mensili) **SENZA** l'applicazione degli interessi di dilazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

Mancato pagamento integrale dell'onere reddituale:

A coloro che non completano il pagamento di tutte le rate entro il termine prescelto, la Cassa invia una richiesta di versamento delle rate omesse da effettuare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di mancato versamento la Cassa propone all'interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere. L'adesione a tale proposta deve essere comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ed inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti. Le eventuali somme residue relative a frazioni di anno saranno restituite senza la corresponsione di interessi. In assenza di adesione alla proposta la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori ed alla restituzione delle somme versate senza la corresponsione di interessi. Indipendentemente dalla modalità di calcolo del riscatto scelta, la revoca espressa (prima della comunicazione dell'onere di riscatto) ovvero la rinuncia tacita (mancato pagamento a titolo di adesione) da parte dell'interessato non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto

# LE SIMULAZIONI

Home Servizi Online | Profilo | Consulenza | Documenti | Convenzioni | Logout

| > Servizi Previdenziali | | > Servizi di Consultazione e Simulazione | | > Servizi Bancari e di Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive | PCE | Estratto conto contributivo | ECC | Portale Pagamento Contributi | PPC |
| Domanda di Esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 | DEC | Simulazione riscatto corso legale di laurea | RLA | Pagamento Contributi Sospesi | PCS |
| Revoca della Domanda di Esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 | DER | Simulazione riscatto servizio militare | RMI | Variazione Coordinate Bancarie | VCB |
| Contributo a supporto del finanziamento | CSF | Simulazione riscatto del periodo di tirocinio | RTI | Richiesta/Sostituzione codice OTP | OTP |
| Pagamento minimi e maternità | PCM | Simulazione ricongiunzione in entrata | REN | Generazione M.Av. | MAV |
| Contributo a Supporto dell'attività Professionale | CSP | Simulazione pensione | PES | Servizi Bancari Popso | SBP |
| Domande Online | DOM | Segui la tua domanda | STD | | |
| Certificazione Posizione Contributiva | CPC | | | | |
| Pagamento contributi pre-iscritti Cassa | PCT | | | | |
| Verifica Incompatibilità/Compatibilità | VIC | | | | |

Contatti | Mappa del sito | Ultimo accesso: 19/04/2022 11:43

# L'ISTITUTO DELLA RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione

Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione (accanto al cumulo dei periodi assicurativi ed alla totalizzazione) consente di valorizzare spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali.

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come **se fossero sempre stati versati nell'ente in cui sono stati unificati** e danno quindi diritto a pensione **in base ai requisiti previsti dall'ente stesso**

Comporta, talvolta, degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra.

Il pensionato di vecchiaia in regime di ricongiunzione può proseguire lo svolgimento dell'attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione

# LA RICONGIUNZIONE NELLA CDC

**Può essere richiesta:**

dagli iscritti alla Cassa, non pensionati;

dagli aventi titolo alla pensione indiretta entro due anni dal decesso, a condizione che il de cuius potesse far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità e invalidità

**Sono ricongiungibili:** tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie (**ad eccezione della contribuzione versata alla Gestione Separata Inps**) **purché:**

il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni;

il periodo di contribuzione, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre Gestioni previdenziali (in tale caso si è preclusi dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione);

il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente coincidenti con l'anzianità contributiva maturata alla Cassa.

# L'ONERE DELLA RICONGIUNZIONE

Per i periodi contributivi antecedenti al 31 dicembre 2003 è costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45

per i periodi contributivi successivi è gratuita

# LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE

La domanda di ricongiunzione in entrata deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DRE – Domanda di Ricongiunzione in Entrata, allegando fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

Nel caso in cui la ricongiunzione sia **senza oneri a carico** del richiedente e si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, (annualità) la contribuzione coincidente, su richiesta, viene rimborsata

Nel caso in cui le somme versate al fondo ricevente siano sufficienti a coprire l'importo totale necessario per la ricongiunzione, il lavoratore non dovrà pagare alcunchè ma **non avrà diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza dei contributi versati**
(cfr: Sentenza Corte Costituzionale 374/1997; Cass. Civ. 740/1989)

# LA RICONGIUNZIONE IN USCITA

Gli iscritti che si sono avvalsi della ricongiunzione,
in caso di cancellazione,
**non hanno diritto alla restituzione dei contributi**

possono ottenerli con la **ricongiunzione in uscita.**
La domanda deve essere presentata presso l'Ente previdenziale cui si è iscritti al momento della richiesta

# ADESIONE/RINUNCIA ALLA RICONGIUNZIONE

Per aderire alla ricongiunzione è necessario effettuare, entro il termine perentorio di **60 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione, il versamento dell'onere in unica soluzione, oppure delle prime 3 rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell'ammontare dell'onere della ricongiunzione per il numero delle rate prescelto inferiori a quelle massime consentite

In caso di rinuncia alla ricongiunzione, una nuova domanda potrà essere ripresentata **dopo 10 anni**, purché in tale periodo si possano far valere almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione continuativa in regime obbligatorio oppure, privi di questo requisito, all'atto del pensionamento

# MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'ONERE

- unica soluzione
- numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti con la maggiorazione degli interessi di dilazione
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione
- Qualora durante il pagamento rateale venga maturato il diritto a pensione, le rate residue saranno trattenute dalle mensilità di pensione. Qualora, invece, non sussista la capienza, anche nel rispetto della garanzia dell'importo minimo di pensione, la Cassa procederà alla quantificazione della quota capitale da versare in un'unica soluzione, che riduca la rata del piano di ammortamento ad un importo tale che ne consenta la trattenuta sulla mensilità di pensione

# L'ISTITUTO DEL CUMULO

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti consente l'accesso ad un unico trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipata ovvero ai trattamenti d'inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che sono stati iscritti presso le forme di assicurazione di cui all'art.1, comma 239, della legge 228/2012.

Si devono possedere requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni previdenziali interessate dal cumulo, a condizione che l'interessato abbia maturato i requisiti minimi previsti dall'INPS

**Non comporta oneri economici a carico del richiedente**

**Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato sempre dall'INPS**

Il pensionato di vecchiaia in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell'attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione

# PENSIONE IN CUMULO - DECORRENZA

**Pensione di vecchiaia in regime di cumulo**

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti

oppure

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in presenza dei requisiti necessari.

**Pensione anticipata in regime di cumulo**

| Anno di maturazione | Anzianità uomini | Anzianità donne | Slittamento decorrenza (c.d. finestra) |
|---|---|---|---|
| dal 2019 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 3 mesi |
| dal 2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | – |

Se la domanda di pensione anticipata in regime di cumulo è presentata successivamente alla "c.d. finestra" la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

# L'ISTITUTO DELLA TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente di sommare, ai fine della determinazione dell'anzianità contributiva, tutti i periodi non coincidenti posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, che singolarmente non avrebbero consentito di accedere ad un trattamento pensionistico.

Chi può richiederle:

- iscritti alla Cassa;
- cancellati per i quali la Cassa è l'ultimo ente d'iscrizione in ordine di tempo
- eredi e/o superstiti dell'iscritto alla Cassa deceduto non titolare di trattamento pensionistico diretto.

**Non comporta oneri economici a carico del richiedente**

**Il pagamento delle pensioni in totalizzazione è effettuato sempre dall'Inps, anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.**

Il pensionato di vecchiaia in regime di totalizzazione può proseguire lo svolgimento dell'attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione

# L'ISTITUTO DELLA TOTALIZZAZIONE

E' possibile totalizzare i periodi assicurativi maturati presso:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/94;
- appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.L. 103/96;
- il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
- **la gestione separata INPS dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall'art. 2, c.26, L. 335/95;**
- il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

# L'ISTITUTO DELLA TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma1, D.Lgs. n° 42/06).

Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.

La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. In tale fattispecie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un mutamento del titolo della stessa.

# PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE - DECORRENZA

**Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione**

| Anno di maturazione | Età | Slittamento decorrenza (c.d. finestra) |
|---|---|---|
| dal 2019 | 41 anni | 21 mesi |
| dal 2016 | 40 anni e 7 mesi | 21 mesi |
| dal 2014 | 40 anni e 3 mesi | 21 mesi |
| dal 2013 | 40 anni e 3 mesi | 20 mesi |
| dal 2012 | 40 anni | 19 mesi |
| dal 2011 | 40 anni | 18 mesi |

**Decorrenza:**
Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda la pensione di vecchiaia in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla c.d. “finestra di accesso”, superata la quale, su richiesta dell’interessato, la decorrenza può essere fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

# LA GUIDA PREVIDENZIALE

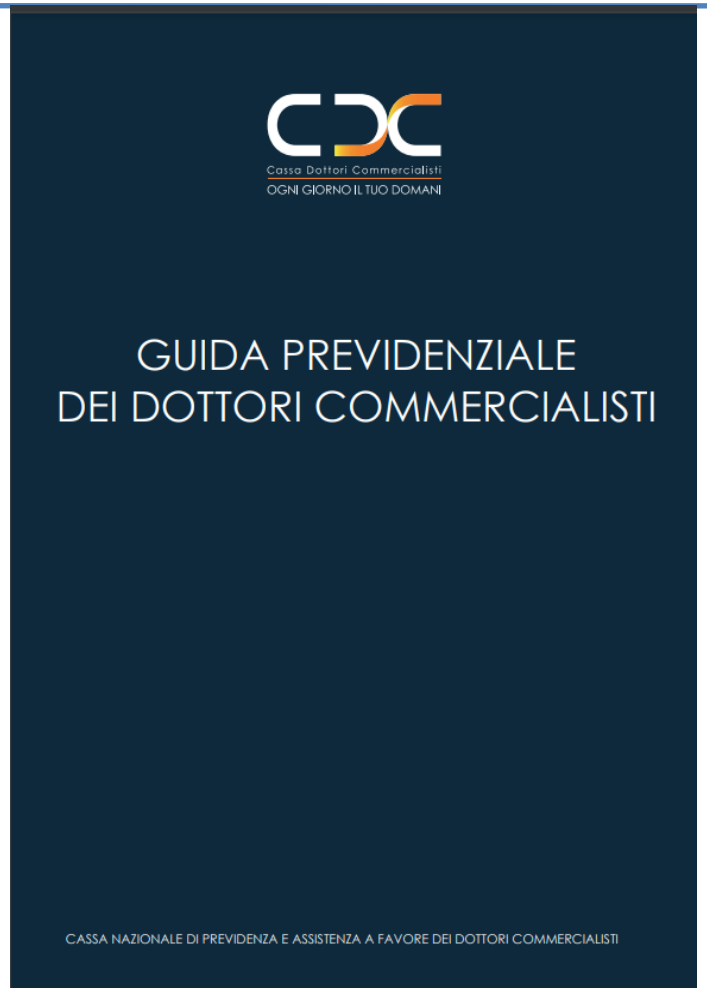


https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2023/02/V24-GENNAIO%202023.pdf